

Ordinanza d'esecuzione della Legge sui cani del Comune di Poschiavo

61.21

(approvata dalla Giunta comunale l'8 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 27, cpv. A e B della Costituzione comunale e dall'art. 10, cpv. 2 della Legge sui cani del Comune di Poschiavo del 25 novembre 2012)

Art. 1. Le multe disciplinari vengono riscosse dalla Polizia cantonale.

Art. 2. Per le seguenti contravvenzioni vengono riscosse le multe disciplinari qui elencate:

- mancato adempimento degl'obblighi di registrazione e di notifica	CHF	50.--
- mancata frequenza dei corsi prescritti	CHF	200.--
- mancata identificazione del cane mediante microchip	CHF	100.--
- inosservanza dell'obbligo di tenere il cane al guinzaglio	CHF	100.--
- inosservanza dell'obbligo di raccogliere gli escrementi	CHF	100.--
- carente sorveglianza sul cane (fuga)	CHF	100.--
- inosservanza del divieto d'accesso con il cane	CHF	100.--
- disturbo della quiete	CHF	100.--
- mancato uso della museruola	CHF	100.--
- inosservanza del divieto di fare il bagno nelle fontane pubbliche	CHF	100.--

Art. 3. La vigilanza esterna sui cani è affidata alla Polizia cantonale.

La vigilanza interna (verifica degli annunci, della frequentazione dei corsi, ecc.) e la riscossione della tassa sono affidate all'Amministrazione comunale.

Art. 4. La tassa annuale per il primo cane è di CHF 100.--, per ogni altro cane nella stessa economia domestica di CHF 250.--.

Art. 5. La presente Ordinanza d'esecuzione entra in vigore contemporaneamente con la Legge sui cani del Comune di Poschiavo.